

e contro

Ministero dell'Interno in persona del Ministro (c.f. 80014130928)
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato – reclamato –
e con l'intervento del P.G.

o o o

Oggetto: *reclamo avverso decreto del Tribunale di Rovigo*

o o o

Il collegio, letti gli atti ed a scioglimento della decisione riservata che precede,
osserva:

i.- Con reclamo depositato in cancelleria il 1 novembre 2021, poi notificato
con decreto, [REDACTED]

[REDACTED] ano la Corte d'Appello di Venezia evocando in
giudizio il comune di Corbola (RO) ed il Ministero dell'Interno impugnando
il decreto del Tribunale di Rovigo (pubblicato il 25 ottobre 2021) col quale
era stata dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda di
trascrizione nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana ma era
stata emessa condanna alle spese a loro carico ed a favore del Ministero
dell'Interno e del Comune di Corbola.

Si dolevano della decisione lamentando l'erroneità del capo condannatorio
posto che, in forza del titolo esecutivo del quale avevano chiesto la
trascrizione (ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Roma), il
Comune avrebbe errato nel chiedere la previa attestazione del giudicato
dell'ordinanza tanto che il rifiuto frapposto, esistente, avrebbe dovuto
ritenersi illegittimo.

Si costituiva il Ministero dell'Interno contrastando il reclamo.

Non si costituiva il Comune di Corbola che va dichiarato contumace; infatti la notifica del reclamo col decreto era avvenuta a mezzo pec presso l'indirizzo di posta elettronica del difensore domiciliatario in primo grado (avvocato Paola Fracassi) ma era stato generato l'avviso di mancata consegna in quanto la casella di posta elettronica certificata era piena. Il tutto per fatto imputabile al destinatario ed irrilevante ai fini del perfezionamento della notifica che risulta quindi correttamente effettuata (cfr. Cass. 3164/2020).

La causa veniva riservata per la decisione con modalità telematiche all'udienza del 31 gennaio 2022 con termini per note

ii.- Osserva la Corte.

iii.- Il reclamo è infondato e va rigettato.

I reclamanti vanno condannati alle spese a favore del Ministero.

Nulla per le spese in mancanza di opposizione del reclamato Comune di Corbola.

Deve darsi atto ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei reclamanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

iv.- Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data 18 dicembre 2020 il Tribunale di Roma accolse il ricorso degli odierni reclamanti così statuendo:

- "accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;

- ordina al Ministero dell'Interno, e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,

nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”.

I reclamanti si rivolsero all'ufficiale dello stato civile del Comune di Corbola chiedendo la trascrizione della pronuncia costitutiva dello *status* di cittadini italiani ex art. 95 dpr 396/2000 ma l'ente territoriale oppose un diniego – in tal modo corretta la motivazione dell'ordinanza reclamata alla luce del tenore della comunicazione dell'ente che ha sostanzialmente negato la trascrizione – per l'assenza dell'attestazione sul passaggio in giudicato dell'ordinanza del Tribunale di Roma (comunicazione in data 30 aprile 2021).

A fronte di questo i reclamanti agirono avanti il Tribunale di Rovigo il quale dichiarò cessata la materia del contendere in ordine alla trascrizione, in quanto *medio tempore* avvenuta per la presentazione dell'attestazione sul passaggio in giudicato dell'ordinanza romana, ma li condannò alle spese.

v.- Diversamente da quanto argomentato dagli istanti se è vero che l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. è provvisoriamente esecutiva come stabilito dal sesto comma ed in conformità con la previsione di cui all'art. 282 c.p.c. per le pronunce nel rito ordinario è altrettanto vero che -- in disparte la questione sul capo di condanna alle spese, che in forza dell'evoluzione giurisprudenziale, si ritiene immediatamente esecutivo senza che rilevi la natura (di accertamento, costitutiva, di condanna) della pronuncia cui accede (Cass. ordinanza n. 10826 del 5 giugno 2020) – la esecutività del capo condannatorio legato da un nesso col capo costitutivo ancorché non di stretta sinallagmaticità presuppone il previo passaggio in giudicato della statuizione costitutiva (in generale Cass. n. 2537 del 30 gennaio 2019) come del resto

evidenziatosi in sede giurisprudenziale da oltre un decennio (Cass. S.U. n. 4059 del 22 febbraio 2010); fatto salvo il caso di indipendenza dei relativi capi.

Ne consegue che qui, ove il profilo condannatorio contenente l'ordine di trascrizione dell'intervenuto acquisto del nuovo *status* di cittadini italiani in capo ai reclamanti era correlato da un nesso funzionale col capo costitutivo di accertamento dello *status*, solo col passaggio in giudicato di questo secondo capo avrebbe potuto ammettersi la legittimità della richiesta di trascrizione.

Ne consegue che il rifiuto frapposto dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Corbola, motivato dalla mancata attestazione del passaggio in giudicato dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., era legittimo tanto che quindi i ricorrenti avevano erroneamente adito il Tribunale di Rovigo il quale, di conseguenza, li aveva correttamente condannati alle spese di causa in forza del principio della soccombenza virtuale.

Né avrebbe e può ora ravvisarsi una parziale soccombenza, nemmeno argomentata dai reclamanti, ai fini della compensazione delle spese posta la piana soccombenza.

p.q.m.

La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta ~~dal signor [redacted] contro il Comune di Corbola (RO) ed il Ministero dell'Interno e con l'intervento del P.G., così provvede:~~

I ~~[redacted]~~ Comune di Corbola (RO) ed il Ministero dell'Interno e con l'intervento del P.G., così provvede:

- rigetta il reclamo e conferma il decreto impugnato;

- condanna la parte reclamante alle spese a favore del Ministero in € 2.698 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
- nulla per le spese nel rapporto col Comune di Corbola;
- dà atto ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei reclamanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;

manda alla cancelleria

Venezia li 15 febbraio 2022

Il consigliere estensore

Dr. Massimo Coltro

Il Presidente

Dr.ssa Rita Rigoni